AULA 121

2009

9074



823/10

SERGRESIANUS ESTERAL SEREDE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIOME

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

ATPARAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Presidente -

R.G.N. 19480/200

Dott. GIUSEPPE SALME'

cron. 823

Dott. VITTORIO ZANICHELLI

- Consigliere

aep. 240

Dott. STEFANO SCHIRO'

- Comaigliere -

Ud. 10/11/2009

Dott. ONOFRIO FITTIPALDI

- Consigliere - /

. . .

Dott. ANTONIO DIDONE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDIN

sul ricorso 19480-2008 proposty

in caso di diffusione del gresente provvedimento omettere la generalità e gli attri dati kuntilicativi,

CHAOUCH NOUREDDINE, elettivamente domiciliato in ROMA, a norma delitat. 52

d.lgs. 196/03 in quarto:
VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocatog disposto d'ufficio

MAZZA RICCI GIGLIOLA, che lo rappresenta e difende imposto dalla legge

unitamente agli avvocati GUARISO ALBERTO e PAGANUZZI GIOVANNI giusta procura in calce al ricorso;

The Total and the total and the last

JONGELLIERE

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER

- Corte suprema di Cassaz Uppicio copie

MINORENNI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA Fichies

CORTE D'APPELLO:

Intimati - Karanaca L

per diridi C

avverso il decreto R.G.V.G. 163/08 della CORTE D'APPELLO di MILANO, del 15/5/08, depositato il

1:06-52-

29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E'presente 11 P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.



Jel -

Ritenuto in fatto e in diritto

sa relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. dal consigliere relatore ā del seguente tenore: << Chaouch Nourredine chiede, per tre motivi, la cassazione del decreto reso pubblico il 29 maggio 2008, con cui la Corte d'appello di Nilano, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore cella Repubblica presso il locale Tribunale per i minorenni, ha evocato il decreto 18 febbraio 2008 con il quale detto giudice lo aveva autorizzato a prolungare la sua permanenza in Italia ek art. 31 d.1gs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo padre di due minori.

Non vi è difesa dell'intimato ufficio.

osserva

Il primo motivo non è una censura, ma una premessa di rito:

Il secondo è il terzo motivo propongono la stessa questione, traguardata sotto il profilo ora della violazione di legge (mrt. 31 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), ora del vizio di motivazione. Ad avviso della difesa del ricorrente, la interpretazione "restrittiva" data dalla Corte di merito alla norma rubricata è errata non facendo questa "alcun riferimento ne all'emergenza, né all'eccezionalità, bensì unicamente alla na cessità di valutare la sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio

₩ 90 90

Let a some

italiano"; inoltre, la disposizione in parola mirerebbe ad assicurare l'unità di familiare e la tutela dei minori.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

La interpretazione data Corte milanese all'art. 31 d.lgs. n.286/2001 in realtà si riconduce a una giurisprudenza ormai quasi decennale di questa Corte di legittimità (si vedano, tra le cante, Cass. nn. 10135/2007, 747/2007, 396/2006, 4301/2006, 17194/2003, 8033/2003, 3991/2002, 9088/2002, 11624/2001, 9327/2000), relativamente alla quale nessun argomento decisivo in senso contrario è ricavabile dall'obiter contenuto in Cass. s.z. un. n.22216/2006, non investite specificamente della problematica in discorso, ne dalle argomentazioni contenute nel r.corso, che tutte trovano risposta nelle motivazioni delle sontenze parenteticamente citate.

Sussistono i presupposti, ove si condividano i superiori rilievi, per trattare il ricorso con il rito semplificato>>.

2. --Il Collegio reputa-di non-poter condividere-le conclusioni contenute nella relazione apparendo il ricoreo - alla luce del matato quadro giurisprudenziale - manifestamente fondato.

Infatti, con la sentenza resa su ricorso n. 25557/08 in data 26.6.2009 (quindi successivamente al deposito della relazione) la Prima Sezione di questa Corte, anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000), e dei diritti fondamentali in essa tutelati, - come qualli che coinvolgono direttamente o indirettamente la vita familiare (e in particolare il rapporto genitori-figli), la

J. 26 ==

protezione e il rispetto della dignità umana (art.6), il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art.7); i diritti dei minori alla protezione e alle cure necessarie per i1loro benessere; i loro diritti istrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i g∍nitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24) - nonché di quelli di cui all'art. 1 l. n. 184 del 1)83 (che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia) e all'art. 155 c.c., (per cui i., minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi) - ha escluso la derrettezza delle conclusioni del giudice del merito secondo cui del minore è garantita dila presenza del padre, autorizzato ex art. 31 Dlgs. 286/98, ne n sussistendo invece quelle condizioni 1 carattere eccezionale, strettamente collegate con la salute del minore, tali da giuatificare la permanenza della madre nel territorio italiano>>.

L'interpretazione della Corte territoriale è stata ritenuta non ocndivisibile, tanto riguardo alla lettera che alla vatio della disposízione in esame che <<non tratta đi. situagioni eccezionali o eccezionalissime, necessariamente collegate alla salute del minore (malattie, disabilítà, ecc.), ma semplicemente di gravi motivi, connessi con 10 eviluppo psicofisico (che per il minore è evidentemente

Il62

nuramente fisiologico), che vanno valutati, tenendo conto delle condizioni di salute (anche 1.II tal Caso non : MeCessariamente m considerazione LITE dimensione đi occezionalità) e - profilo particolarmente significativo dell'età del minore>>.

La ratio della previsione, eccezionale perché costituisce deroga alle altre disposizioni del Dlgs. 286/98 sulla presenza dello straniero sul territorio nazionale, va individuata in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.

"Va per di più considerato che la norma in esame individua due differenti ipotesi, l'autorizzazione all'ingresso in Italia del cenitore che si trova all'estero, ovvero alla permanenza del genitore che già si trova in Italia, da cui potrebbero - dérivare, una diversa valutazione dei gravi motivi (così Cass. ssz.un. n. 22216 del 2006, la quale aggiunge che la presenza di -gravi-motivi dovrebbe-essere puntualmente dedotta e accertata, solo in caso di autorizzazione all'ingresso del familiare; ciò non potrebbe valere sempre e comunque, quando venga, come nella specie, richiesta l'autorizzazione alla permanenza in Italia d:1 genitore, già presente, che altrimenti immediatamente allontanarsi: i gravi motivi potrebbero essere a:tuali, ma pure dedotti quale possibile (o magari probabile) consequenza dell'improvviso allontanamento del genitore).

Invero, non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un

JUGG-

genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro lanno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto. Né si può ritenere che l'interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per) ermanenza in Italia. Com'è noto, l'art. 31, più volte ricordato, riconosce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro.

la dunque accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato,

'Fuò questa Corte decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e accogliere il ricorso di Claouch Noureddine, con autorizzazione ad essa a permanere in I:alia per due anni (come già aveva statuito il primo giudice) parassistere il figli minori.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato; decidendo nel merito, accoglie il ricorso di Chaouch W ureddine.

Il Caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità e dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 D. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 10 novembre 2009

ATTICEM LAWYERS TO

Il Proddents

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19 GEN 2010 IL CANCELLIERE

Mye Marking

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Sig. Aur. PAGANUEZI Giofenni nell'interesse di CHA OUCH Nouveloli nell'interesse

in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li ______ 2 1-6EN 2010____

IL CANOELLIERE Antonella Fontana

Tangua i Guara

\$16 =